

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni.

1. Le presenti *condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi* si applicano ad ogni contratto pubblico d'appalto o ad ogni Accordo Quadro affidato da Liguria Digitale S.p.A. a un Operatore Economicoin ottemperanza al D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii..
2. Nell'ambito delle presenti *condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi* valgono le seguenti definizioni:
 - *Liguria Digitale S.p.A.* (di seguito L.D. o Committente o Amministrazione), società *in house* di Regione Liguria e degli altri Enti Soci a norma degli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 e dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023, è Stazione Appaltante e Centrale di Committenza, ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge Regionale n. 42/2006 (istitutiva del Sistema Informativo Integrato Regionale - "SIIR"), degli artt. 1 e 4 (con particolare riferimento ai commi 6 e 7) della Legge Regionale 2/2021, nonché dell'art. 1 comma 1 lettere a), i) e q) dell'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, in quanto articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) di Regione Liguria (SUAL), qualificata e iscritta -in attuazione di quanto previsto all'art. 63 D.lgs. 36/2023 e al correlato Allegato II.4- nell'Elenco ANAC con il livello di qualificazione massimo per la categoria "Servizi e forniture" (SF1);
 - *Operatore Economico* (di seguito OE o Impresa o Appaltatore o Fornitore) è qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica, a norma dell'art. 1 comma 1 lettera l) dell'Allegato I.1. al D.lgs. 36/2023;
 - *Parti*: L.D. e l'OE che stipulano il Contratto;
 - *Contratto pubblico d'appalto* (di seguito Contratto) o *Ordine* è il contratto stipulato per iscritto tra L.D. e l'Impresa con cui L.D. affida all'OE l'esecuzione di servizi e/o forniture, a norma dell'art. 2 comma 1 lettere a) e b) dell'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, il cui contenuto è indicato all'art. 2 che segue;
 - *Accordo Quadro* (o A.Q.) è l'accordo stipulato per iscritto tra L.D. e l'Impresa avente ad oggetto le clausole relative a Contratti pubblici d'appalto per l'acquisizione di servizi e/o di forniture da stipularsi in un dato periodo, a norma dell'art. 2 comma 1 lettera n) dell'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023; le presenti Condizioni si applicano anche in caso di stipula di A.Q. per quanto compatibili e ai Contratti d'appalto esecutivi dell'A.Q.;
 - *D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36* (o D.Lgs. 36/2023 o Codice) è il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Articolo 2 - Contratto e sua efficacia.

1. Per L.D. sono vincolanti solo i Contratti stipulati per iscritto.
2. Il rapporto contrattuale tra L.D. e l'Impresa è disciplinato da:
 - il contratto / l'ordine, firmato da L.D., identificato da specifico CIG (codice identificativo gara), ove necessario, oltre che da numero di protocollo, nonché ove presente dal CUP (codice unico di progetto);
 - le presenti condizioni generali, per quanto non disciplinato diversamente nel contratto; in ogni caso l'Impresa pende atto ed accetta che le presenti Condizioni Generali superano e rendono inapplicabili eventuali Condizioni Generali dell'Impresa, salvo ove espressamente diversamente disposto;
 - (*ove esistenti*) il disciplinare e il capitolato tecnico di gara/affidamento di L.D. con i relativi allegati;
 - (*ove esistenti*) l'offerta tecnica ed economica dell'OE accettata da L.D.;
 - tutti gli atti da essi richiamati;
 - la legge italiana e tutta la normativa richiamata nel Contratto e nei suoi allegati.
3. La documentazione richiamata identifica nel suo insieme il Contratto.
4. In caso di divergenza tra le previsioni e/o l'interpretazione dei predetti atti e documenti, per la regolazione del rapporto contrattuale sarà applicata la previsione e/o l'interpretazione più favorevole a L.D..
5. Eventuali deroghe e clausole aggiuntive per essere vincolanti devono essere pattuite espressamente per iscritto.
6. Il Contratto diviene esecutivo dal momento in cui è accettato e sottoscritto da entrambe le parti, anche per scambio di corrispondenza. L'evasione di un Contratto, ancorché L.D. non riceva copia dello stesso sottoscritto dall'Impresa, è considerata in ogni caso accettazione integrale delle presenti condizioni.

Articolo 3 - Domicilio e comunicazioni.

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle Parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende fissato presso le rispettive sedi legali.
2. Non saranno opponibili a L.D. eventuali variazioni ai dati dichiarati, che non siano state comunicate per iscritto al domicilio di L.D. ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Le comunicazioni di L.D. si intendono ricevute e conosciute dall'Impresa dalla data di ricezione del relativo documento, inviato prioritariamente con Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite nel Contratto, al domicilio dell'Impresa come stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 - Requisiti soggettivi dell'Impresa.

1. L'affidamento di un Contratto presuppone, all'atto dell'affidamento e per tutta la durata contrattuale, il possesso da parte dell'Impresa dei requisiti generali di cui agli artt. 94-98 del Codice, nonché dei requisiti specifici di cui all'art. 100 del Codice, di idoneità professionale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria, richiesti

Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi

nei capitolati e nei disciplinari di gara/affidamento di L.D..

2. L'impresa ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a L.D. qualsiasi situazione che, nel corso di esecuzione del Contratto, determini il venir meno di tali requisiti.
3. Il Contratto affidato si risolverà di diritto in ogni caso in cui venga meno il possesso da parte dell'Impresa dei requisiti prescritti. Qualora l'accertamento attesti la non veridicità di una dichiarazione resa dall'Impresa ai sensi del d.P.R. 445/2000 ovvero la mancata comunicazione da parte dell'Impresa stessa di cui al comma che precede, L.D. ha facoltà di procedere anche ad incamerare la garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, ad applicare una penale in misura non inferiore al 10% del valore del Contratto.
4. Nei casi di cui al comma 3, L.D. riconosce all'Impresa un importo pari al valore, a prezzi contrattuali definiti, della fornitura consegnata o della prestazione eseguita sino alla data di risoluzione del Contratto.

Articolo 5 - Durata.

1. La durata del Contratto, la decorrenza del servizio o il termine per la consegna dei beni sono quelli espressamente indicati nel Contratto. È fatto espresso divieto di rinnovo tacito del Contratto.
2. È ammessa la proroga tecnica del Contratto di cui all'art.120 comma 11 del Codice nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara/affidamento.
3. È ammessa la proroga del Contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice nel caso in cui sia prevista come opzione nel bando e/o nei documenti di gara iniziali.
4. La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall'art. 121 del Codice.

Articolo 6 - Luogo di esecuzione.

1. L'esecuzione del servizio e/o la consegna dei beni oggetto del Contratto deve avvenire presso la sede indicata nel Contratto o altrimenti desumibile dalla natura o dal tenore del Contratto stesso.

Articolo 7 - Modalità di esecuzione delle prestazioni.

1. L'Impresa deve erogare le prestazioni oggetto del Contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Contratto e suoi allegati, nonché per gli aspetti migliorativi nel pieno rispetto di quanto previsto nell'offerta dell'Impresa. Inoltre l'Impresa deve erogare le prestazioni in buona fede, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, con la dovuta diligenza, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali, l'Impresa dichiara:
 - a) di disporre di adeguate figure professionali, dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto dello stesso costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e di essere dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore della fornitura dei beni e servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature;
 - b) di essere in possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni necessari, impegnandosi a tenere L.D. pienamente manlevata e garantita per qualsiasi somma che quest'ultima, a qualunque titolo, possa eventualmente essere chiamata a corrispondere per difetto dei predetti requisiti ed autorizzazioni.
3. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti direttamente e indirettamente inerenti all'adempimento delle prestazioni contrattuali, anche se non espressamente previsti nel Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti da norme e prescrizioni imposte all'osservanza dell'impresa, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Impresa non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di L.D..
5. In particolare, l'Impresa si obbliga a:
 - a) ottemperare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti e applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie nonché di tutela dell'ambiente (ivi compreso il rispetto dei criteri ambientali minimi - CAM, ove applicabili), incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente all'affidamento del Contratto, e a manlevare e tenere indenne L.D. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni suddette;
 - b) rispettare, ove richiesto ed applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti nel Contratto, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
6. In attuazione degli obblighi derivanti dal Contratto, l'Impresa dichiara di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, e si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto.
7. Nell'esecuzione delle attività contrattuali, l'Impresa si obbliga a:
 - a) rispettare tutte le indicazioni che dovessero essere impartite da L.D., nonché a dare immediata comunicazione a

Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi

- quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla sua esecuzione;
- b) adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
 - c) sospendere, su richiesta di L.D. e in qualsiasi momento, una parte o anche tutti i servizi e le forniture in corso di esecuzione/erogazione sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità improvvise, rinunciando ora per allora a pretese risarcitorie o a richieste per compensi di sorta;
 - d) consentire a L.D. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto; l'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, L.D., fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 8 - Personale impiegato nell'esecuzione del Contratto.

- 1. L'Impresa deve erogare le prestazioni con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, anche ove debbano svolgere le attività richieste in sistematico contatto con L.D., opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa rispetto a L.D..
- 2. Tutte le risorse impiegate nel Contratto devono essere in possesso delle skill tecniche e professionali richieste dal Contratto. L'Impresa, nel corso dell'esecuzione del Contratto, potrà variare le risorse dedicate all'appalto purché tale variazione avvenga a invarianza di skill tecniche e professionali e senza comportare disservizi.
- 3. A tali risorse potrà essere consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi di L.D. nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore presso le dette sedi, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza. In tali casi, l'Impresa si obbliga a:
 - a) assicurare la contemporanea e costante presenza, nel corso dello svolgimento dell'attività, di un proprio preposto con pieni poteri di direzione ed organizzazione delle attività e del personale impiegato per l'effettuazione delle stesse. Suddetto preposto è anche il referente nei confronti di L.D.;
 - b) comunicare a L.D., almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività suddette, i relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, compresi quelli di chi svolge la funzione di preposto;
 - c) garantire che tutto il personale, che a qualunque titolo acceda presso i locali di L.D., sia istruito in materia di sicurezza sul lavoro a norma del D.lgs. 81/2008 e sia munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 4. Fermo restando quanto indicato all'art. 9 che segue, l'Impresa si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, a personale o cose di L.D. o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite da L.D. stessa.
- 5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, L.D., fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 9 - Obbligazioni dell'Impresa riguardanti i rapporti di lavoro.

- 1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e consulenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. L'Impresa (per sé e per tutte le imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'appalto: appaltatori, affidatari, subappaltatori), ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Codice, si obbliga ad applicare al personale impiegato nelle prestazioni oggetto dell'appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, come individuato nel Disciplinare, ovvero quello individuato in sede di offerta. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro anzidetti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- 3. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, L.D. provvederà a denunciare le inadempienze accertate alle Autorità competenti, dandone comunicazione all'Impresa, nei confronti della quale opererà una ritenuta sul pagamento corrispondente all'inadempienza riscontrata. Tale ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le predette Autorità competenti abbiano dichiarato che le inadempienze sono state sanate: in tale ipotesi il Prestatore non potrà avanzare pretesa per il ritardato pagamento. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente da L.D. agli enti previdenziali ed assicurativi.
- 4. Il Prestatore manleva e tiene indenne Liguria Digitale da qualsiasi rivendicazione che il singolo lavoratore possa promuovere nei suoi confronti e/o nei confronti di Liguria Digitale direttamente in materia retributiva e/o previdenziale e assistenziale.

Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi

5. In ogni caso si applica l'art. 11 comma 6 del Codice e sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta della 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di L.D. del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Articolo 10 - Proprietà del software e dei prodotti sviluppati in esecuzione del Contratto.

1. Con riferimento ai software e prodotti realizzati ex novo dall'Impresa in esecuzione del Contratto, L.D. ne acquisisce il diritto di proprietà e/o di sfruttamento economico e, quindi, di utilizzazione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trattasi di: prodotti software e relativi sistemi sviluppati, elaborati, procedure software e più in generale tutto ciò che costituisce creazione intellettuale ed opera dell'ingegno relativa all'oggetto del Contratto, relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto).

L'Impresa si obbliga espressamente a fornire a L.D. tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di L.D. in eventuali registri od elenchi pubblici.

Nel caso di sviluppo di software realizzato ex novo dall'Impresa in esecuzione del Contratto, l'Impresa si impegna a consegnare oltre al prodotto software di volta in volta realizzato in forma di "codice oggetto" anche il "codice sorgente" delle relative applicazioni e la documentazione tecnica. L.D. potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno, restando espressamente inteso che essa acquisisce il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze ed acquisisce ogni diritto connesso allo sfruttamento economico del software sviluppato.

2. Nel caso di sviluppo di software proprietario dell'Impresa personalizzato per L.D., l'Impresa si impegna a consegnare oltre al prodotto software di volta in volta realizzato in forma di "codice oggetto" anche il "codice sorgente" delle relative applicazioni e la documentazione tecnica. L.D. potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno, restando espressamente inteso che essa acquisisce il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze ed acquisisce ogni diritto connesso allo sfruttamento economico del software sviluppato. In alternativa, ove l'Impresa non si impegnasse a fornire il codice sorgente del software personalizzato, si impegna a non cedere a terzi il software personalizzato, salvo in caso di autorizzazione scritta di L.D. ed eventualmente di pagamento di un'indennità che sarà stabilita da L.D. al momento della richiesta, fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 15 delle presenti condizioni generali.
3. I menzionati diritti -ove acquisiti- devono intendersi acquisiti da L.D. in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si impegna altresì a risarcire ed a tenere indenne L.D. da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul software, nonché a tenere indenne e manlevare L.D. da qualsivoglia spesa e/o onere si trovasse a dover affrontare in relazione a detti giudizi e/o pretese.

Articolo 11 - Consegna di beni oggetto di fornitura.

1. La consegna dei beni ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio dell'Impresa a L.D. si considera avvenuta all'atto della consegna dei beni stessi presso i magazzini destinatari indicati nel Contratto, come attestata da sottoscrizione, data e ora apposte sui documenti di trasporto e di consegna.
2. Il trasferimento della proprietà dei beni avviene soltanto all'atto di accettazione della fornitura attestata, a norma dell'articolo seguente, con l'emissione da parte di L.D. del verbale di collaudo o verifica di conformità con esito positivo.
3. La spedizione dei beni deve essere sempre accompagnata da specifico documento di trasporto (DDT) indicante il numero d'ordine e il CIG, la data di spedizione, il codice articolo e la descrizione, la quantità, il mezzo di spedizione, e (ove indicato specificatamente nel Contratto) il nominativo del referente di L.D. o di altro referente puntualmente indicato nel Contratto stesso.
4. Le spedizioni e le consegne si intendono fatte a rischio e pericolo dell'Impresa, la quale dovrà sostenere eventuali maggiori oneri assicurativi e/o dovuti a necessità di accelerare i trasporti ai fini del rispetto del termine di consegna.
5. L'Impresa sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti da qualsiasi ritardo, perdita o danneggiamento o dovuti a carenza di marcature, imballaggio, etichettatura, identificazione, conseguenti ad avaria durante la spedizione o al mancato rispetto delle istruzioni di L.D. comunicate per iscritto.
6. Nel caso in cui l'esecuzione del Contratto sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, L.D. si considera esonerata dagli obblighi derivanti dal Contratto nei limiti della durata e dell'entità delle conseguenze dei fenomeni stessi, fatta salva la sua decisione insindacabile di prorogare i termini, previo accordo per iscritto con l'Impresa e a condizione che lo stesso abbia informato prontamente L.D. a mezzo PEC (ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite nel Contratto) dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
7. In caso di ritardi di consegna, non dovuti a cause di forza maggiore, L.D. avrà a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:
 - a) pretendere l'esecuzione del Contratto in tutto o in parte e applicare una penale convenzionale pari, salvo diversa misura eventualmente pattuita nel Contratto, allo 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno solare di ritardo sino alla data di corretto adempimento;

Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi

- o
- b) approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, la merce ordinata a spese e a rischio dell'Impresa, con l'esclusivo onere di darne comunicazione allo stesso (c.d. esecuzione in danno); o
 - c) risolvere di diritto con effetto immediato il Contratto ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 cod.civ. mediante semplice comunicazione all'Impresa.
8. Gli importi dovuti a titolo di penale di cui al comma 7 lettera a) potranno essere detratti dai compensi ancora da liquidare e/o mediante incameramento della garanzia definitiva in essere, fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo dell'Impresa, in caso di escussione della stessa, di provvedere alla reintegrazione della garanzia stessa. Le penali saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, o altra percentuale applicabile per legge, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, L.D. ha facoltà di ritenere risolto di diritto il Contratto.
9. Sono fatte salve ulteriori penali previste nel Contratto per i casi di inadempimento.
10. L.D. è autorizzata a rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio dell'Impresa o ad addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio.

Articolo 12 - Qualità, affidabilità e garanzia dei beni forniti.

1. L'Impresa garantisce che i beni forniti:
- a) sono nella sua piena proprietà e sono liberi da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi;
 - b) hanno le qualità stabilite nel Contratto, nonché quelle essenziali per l'uso cui sono destinati, e sono esenti da vizi o difetti, dovuti a errata progettazione, lavorazione, conservazione o ai materiali impiegati, da esso conosciuti e/o conoscibili, che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati. A tal fine, in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 cod.civ., il termine per la denuncia dei vizi è di 30 giorni, decorrenti dalla data della scoperta.
2. L.D. prenderà in carico i beni consegnati ed effettuerà la verifica degli stessi con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni, in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche eventualmente specificate nel Contratto.
3. In caso di beni soggetti a collaudo/verifica, L.D. procederà alla verifica, alla presenza di persona incaricata dell'Impresa. In caso di assenza dell'incaricato dell'Impresa, il verbale di collaudo/verifica farà egualmente stato nei confronti della medesima. Il collaudatore o l'incaricato della verifica, sulla base degli accertamenti e/o delle prove effettuate, può accettare la prestazione o rifiutarla; in tale ultimo caso sarà assegnato un nuovo termine per il collaudo/verifica.
4. Saranno rifiutate le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni tecniche, alle regole dell'arte o agli eventuali campioni presentati in sede di invio dell'Offerta. In questi casi, l'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese, all'eliminazione dei difetti e di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi concordati con L.D.; seguirà nuova verifica della fornitura.
5. Il tempo decorso tra la rilevazione e l'eliminazione dei difetti dei beni sarà considerato ritardo imputabile all'Impresa e darà diritto a L.D. di applicare la penale prevista all'art. 11 comma 7 lettera a). Nel caso in cui l'Impresa non provveda all'eliminazione dei difetti e/o non si uniformi ai requisiti richiesti nei tempi concordati con L.D., quest'ultima si riserva di applicare quanto previsto all'art. 11 comma 7, fermo ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi.
6. In presenza di forniture da effettuarsi a consegne ripartite, l'eventuale non conformità di una partita del Contratto, darà facoltà a L.D. di dichiarare risolto di diritto l'intero Contratto e di non ritirare le successive partite.
7. Il collaudo/verifica con esito positivo non esonera comunque l'Impresa dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili in tale momento. Per vizio o difetto si intende anche un'errata fornitura, ovvero, a titolo esemplificativo, una carenza di qualità promesse o essenziali per l'uso, oppure il riscontro di caratteristiche diverse da quelle pattuite e/o peggiorative.
8. In mancanza di diverso accordo, il termine di garanzia dei beni è di 2 (due) anni dall'accettazione della fornitura. Pertanto, l'Impresa si impegna a correggere, a titolo gratuito, ogni errore e/o malfunzionamento che dovessero verificarsi in tale periodo.
9. I pagamenti effettuati non si considerano quale riconoscimento della regolarità delle forniture.

Articolo 13 - Brevetti industriali, diritti d'autore e proprietà.

1. L'Impresa assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all'uso di opere dell'ingegno, dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, così come tutelate dalla normativa di settore ed in particolare dalla L. 633/1941 e dal D.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii..
2. Qualora venga promossa nei confronti di L.D. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne L.D., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di L.D..
3. L.D. si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, l'Impresa riconosce a L.D. la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Impresa.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, L.D., fermo restando il diritto al risarcimento del danno

Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi

nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei beni il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

5. L'Impresa si obbliga con riferimento al know how, alle opere di ingegno o ai prodotti in qualsiasi modo caratterizzati da proprietà intellettuale in capo a L.D., utilizzati o di cui sia comunque venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, a rispettare pienamente e incondizionatamente il loro buon diritto sugli stessi e a non utilizzarli per finalità, commerciali o non commerciali, proprie o di terzi, anche a conclusione del Contratto. In caso di violazione al suddetto obbligo durante il Contratto, lo stesso si intenderà risolto. Resta salva la facoltà di L.D. ad agire nelle sedi ritenute maggiormente opportune per la tutela del proprio buon diritto e il risarcimento del danno o del maggior danno subito.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai commi che precedono, L.D., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 14 - Verifica della corretta esecuzione del servizio.

1. L.D. ha il diritto di effettuare controlli sull'esecuzione delle prestazioni del Contratto.
2. L.D. effettuerà la verifica/collauda finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni, con le modalità indicate nel Contratto.
3. In caso di inadempimenti o non perfetta esecuzione, non dovuti a cause di forza maggiore, L.D. avrà a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:
 - a) pretendere l'esecuzione del Contratto in tutto o in parte e applicare una penale convenzionale pari, salvo diversa misura eventualmente pattuita nel Contratto, allo 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno solare di inadempimento sino alla data in cui il servizio inizierà a essere eseguito in modo effettivamente conforme; o
 - b) chiedere altrove l'esecuzione del servizio, in tutto o in parte, a spese e a rischio dell'Impresa, con l'esclusivo onere di darne comunicazione allo stesso (c.d. esecuzione in danno); o
 - c) risolvere di diritto con effetto immediato il Contratto ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 cod.civ. mediante semplice comunicazione all'Impresa.
4. Gli importi dovuti a titolo di penale di cui al comma 3 lettera a) potranno essere detratti dai compensi ancora da liquidare e/o mediante incameramento della garanzia definitiva in essere, fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo dell'Impresa, in caso di escussione della stessa, di provvedere alla reintegrazione della garanzia stessa. Le penali saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, o altra percentuale applicabile per legge, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, L.D. ha facoltà di ritenere risolto di diritto il Contratto.
5. Sono fatte salve ulteriori penali previste nel Contratto per i casi di inadempimento.

Articolo 15 - Dovere di riservatezza dei dati e delle informazioni.

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi come se si trattasse di informazioni riservate di sua proprietà. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
2. È responsabilità dell'Impresa l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3. L'Impresa, assumendosi ogni responsabilità civile e penale attribuibile allo stesso e/o ai suoi dipendenti, è obbligata ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale, per assicurare la riservatezza delle informazioni ricevute e conservate e per impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con L.D. e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.
5. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del Contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stesso a gare e appalti, previa comunicazione a L.D..
6. È vietato, altresì, all'Impresa l'utilizzo diretto del nome di L.D. per scopi pubblicitari. Tale eventuale utilizzazione dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra l'Impresa e L.D..
7. Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi non imputabile a L.D., l'Impresa risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni.
8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, L.D. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a L.D..

Articolo 16 - Responsabilità e polizza assicurativa.

Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto, ivi compresi quelli imputabili a fatti che possano accadere al personale dell'Impresa stesso nell'esercizio delle funzioni previste dal Contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, a L.D. e al suo personale, compresi i consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, intendendosi per tali tutti coloro, compresi i propri dipendenti, che per qualsiasi motivo potrebbero subire danni in relazione alle prestazioni contrattuali e alla loro esecuzione.
3. L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di L.D. che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, manlevando ad ogni fine ed effetto L.D. nonché il personale preposto alla direzione o sorveglianza.
4. L'Impresa deve mantenere per tutta la durata del Contratto la polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi), anche in favore di L.D., con copertura del rischio per sinistro individuale pari almeno all'importo del Contratto.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo, L.D. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 17 - Patto di integrità, Codice Etico, PTPCT, Modello 231.

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità tra Liguria Digitale S.p.A. l'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento di contratti pubblici e/o aggiudicatario del contratto pubblico", pubblicato sul sito istituzionale di Liguria Digitale www.liguriadigitale.it (sezione "Centrale di Committenza/acquisti"), e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della procedura di affidamento e nel corso di esecuzione del Contratto.
2. L'Impresa dichiara di aver preso visione del "Codice Etico approvato dall'Amministratore Unico di Liguria Digitale" e pubblicato sul sito istituzionale di Liguria Digitale www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/modello di organizzazione, gestione e controllo -ex D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001/Codice Etico) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti. In particolare, si obbliga a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti di L.D. che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici negoziali per conto di L.D. stessa nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.
3. L'Impresa dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a porre in essere comportamenti conformi a:
 - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (di seguito "PTPCT"), ivi inclusi i suoi aggiornamenti, adottato da Liguria Digitale in osservanza alla L. 190/2012 e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/prevenzione corruzione/piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza);
 - il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231"), ivi inclusi i suoi aggiornamenti, adottato da Liguria Digitale e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.liguriadigitale.it (sezione Società Trasparente/altri contenuti/dati ulteriori/modello di organizzazione, gestione e controllo -ex D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001/Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231 dell'8 giugno 2001).
4. L'Impresa prende, altresì, atto che l'inosservanza alle prescrizioni di cui ai commi che precedono integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto che legittima L.D. a risolvere lo stesso *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del cod.civ..

Articolo 18 - Disposizioni antimafia.

1. In attuazione degli obblighi derivanti dal Contratto affidato, l'Impresa:
 - a) dichiara di essere in regola e di rispettare pienamente la vigente normativa antimafia;
 - b) dichiara di non essere stata destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui all'predetta normativa, né che esistano a suo carico pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - c) (in caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) si obbliga a comunicare immediatamente a L.D. ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991 n. 187, nonché di ogni fatto e circostanza che abbia rilievo ai fini e gli effetti della risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 comma 2 lett. b) del Codice.
2. Il Contratto si risolverà di diritto e sarà facoltà di L.D. chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Impresa i provvedimenti di cui al comma 1 lettera b) o l'Impresa non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 lettera c).
3. Il Contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 92 commi 3-4 del su D.lgs. 159/2011 ove necessario in ragione dell'importo contrattuale: qualora la/e Prefettura/e territorialmente competente/i non fornisca/no l'informazione antimafia

necessaria, il Contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il pagamento dei servizi e/o forniture già prestati.

Articolo 19 - Corrispettivo.

1. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tecniche. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attività e le spese, gli oneri ed i rischi relativi all'adempimento delle prestazioni contrattuali, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Se stabilito negli atti di gara iniziali, nel corso di esecuzione del Contratto, l'Impresa ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte dello stesso, comprese quelle economiche, una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, senza che possa fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
3. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione contrattuale si determini, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, una variazione, in aumento o diminuzione, del costo dei beni / del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Articolo 20 - Modifiche in corso di esecuzione.

1. Non sono ammesse modifiche al Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 120 del Codice in quanto applicabili, e di quanto indicato nel Contratto stesso.

Articolo 21 - Validità in caso di nullità parziale.

1. La nullità di una delle clausole delle presenti Condizioni Generali o del Contratto, a qualsiasi causa dovuta, non pregiudica la validità di tutte le altre.
2. L.D. è autorizzata a sostituire eventuali condizioni nulle, nei limiti in cui sia giuridicamente ammissibile, con altre idonee a raggiungere lo stesso scopo, di concerto con l'Impresa.

Articolo 22 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ciascuna fattura deve essere riferita ad un solo Contratto, salvo diversa indicazione riportata nello stesso. La fattura deve obbligatoriamente:
 - contenere il riferimento al Contratto/ordine (F___/aaaa) e l'indicazione del CIG e del CUP (ove presente);
 - riportare, per ogni importo indicato in fattura, la voce di PREZZO a cui si riferisce l'importo stesso;
 - essere intestata a Liguria Digitale S.p.A., Via Melen 77, 16152, Genova, P.IVA 02994540108;
 - indicare l'IVA di legge sull'utile d'impresa; nel campo I.V.A. delle fatture dovrà essere riportato il riferimento all'applicazione della "scissione pagamenti" (Split Payment) trovando applicazione le disposizioni di cui al d.l. 24 aprile 2017 n. 50, conv. in L. 21 giugno 2017 n. 96, a norma dell'art. 1 comma 1 del citato decreto;
 - essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) inserendo nel campo "codicedestinatario" il codice univoco dell'ufficio UFFA1J.
 - (in caso di acquisto per conto di Enti Sanitari, se indicato nel Contratto) riportare, ai sensi dell'art. 1, commi da 411 a 415, della L. 205/2017, e delle disposizioni di cui al d.m. dell'Economia e delle Finanze 07.12.2018, come modificato e integrato dal d.m. 27.12.2019 e ss.mm.ii., gli estremi degli ordini elettronici a cui la stessa si riferisce. Gli ordini elettronici, in questo caso, verranno inviati tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (sistema NSO). Pertanto, la fattura dovrà citare i seguenti dati:
 - CIG;
 - numero d'ordine (informazione riportata nel modulo NSO nella sezione Identificativo del documento);
 - data d'ordine (informazione riportata nel modulo NSO nella sezione Data Emissione Documento);
 - codice commessa/convenzione (Endpoint di Liguria Digitale - informazione riportata nel modulo NSO nella sezione Dati del Cliente – Endpoint): #WQBW13#.

In caso contrario la fattura verrà rifiutata. Per altre informazioni si rimanda a quanto pubblicato sul sito www.liguriadigitale.it (sez. Centrale di Committenza/NSO). Per la trasmissione degli Ordini NSO, Liguria Digitale utilizza come canale l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC indicata dall'Impresa; nel caso l'Impresa preferisse l'utilizzo di un diverso canale di trasmissione, si prega di inviare tempestiva comunicazione all'indirizzo ufficio.acquisti@pec.liguriadigitale.it allegando il modello compilato e firmato reperibile sul sito di Liguria Digitale (<https://www.liguriadigitale.it/centrale-di-committenza/nso.html>).

2. Le fatture difformi dalle disposizioni che precedono si considerano non pervenute e conseguentemente non decorreranno i termini pattuiti per il pagamento sino a defettiva chiarificazione o integrazione da parte dell'Impresa effettuata per iscritto e regolarmente pervenuta a L.D..
3. Prima di ogni pagamento, sarà diritto di L.D. nei riguardi dell'Impresa e dei subappaltatori ottenere il DURC o documento equivalente aggiornato, e ricusare il pagamento in caso di accertato inadempimento degli obblighi nei riguardi del personale.
4. L.D. effettuerà, ove necessario, le verifiche di legge volte ad accertare, prima di effettuare il pagamento, che il beneficiario sia in regola con l'obbligo di versamento di cui all'art. 48bis del d.P.R. 602/1973 ("Disposizioni sulla

Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi

riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'art. 2 comma 9 del d.l. 262/2006, conv. in L. 286/2006, e dal successivo regolamento attuativo.

5. Ove non sia diversamente convenuto per iscritto, L.D. provvederà ad esito positivo delle verifiche al pagamento delle fatture, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente dell'Impresa, entro 30 giorni -o diverso termine stabilito nel Contratto di massimo 60 giorni (ai sensi dell'art. 125 comma 7 del Codice)- dalla data di ricevimento sul sistema di interscambio (SDI) della fattura elettronica. Ciascun bonifico, peraltro, riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG e il CUP (ove presente).
6. L'Impresa non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili a L.D.. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, in espressa deroga all'art. 5 del D.lgs. 231/2002, verranno riconosciuti all'Impresa interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 cod.civ..
7. L'Impresa, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al Contratto e a prevenire infiltrazioni criminali, deve aver acceso un conto corrente bancario in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 comma 7 della L. 13 agosto 2010 n. 136, e comunicato a L.D. le persone delegate a operare sullo stesso.
8. L'Impresa si obbliga ad assumersi ogni onere di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine, l'Impresa si obbliga altresì a far sì che i pagamenti effettuati nei confronti di eventuali subappaltatori o subcontraenti garantiscano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla disposizione normativa citata, pertanto ogni Contratto sottoscritto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture e ai servizi dell'appalto dovrà, a pena di nullità degli stessi, contenere apposita clausola.
9. L.D. potrà risolvere di diritto il Contratto e chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, l'Impresa non ottemperasse agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Resta inteso che in tal caso L.D. provvederà a segnalare le inottemperanze alle Autorità competenti.
10. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a L.D. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.

Articolo 23 - Garanzia definitiva.

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal Contratto, l'Impresa, su richiesta di L.D., deposita idonea garanzia resa ai sensi dell'art. 117 del Codice.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto, cui si aggiungono i 24 (ventiquattro) mesi a garanzia dei prodotti collaudati, e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di L.D., con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di L.D. qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Impresa. In caso di inadempimento a tale obbligo, L.D. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.
6. L.D. ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali e/o nei casi di risoluzione del Contratto.

Articolo 24 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa.

1. L.D. può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice.
2. In caso di grave inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, L.D. assegna tramite PEC un termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, salvo i casi di urgenza, per porre fine all'inadempimento, decorso inutilmente il quale L.D. ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con atto scritto comunicato all'Impresa, e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.
3. Qualora l'Impresa ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, L.D. assegna un termine per adempiere che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Impresa deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, L.D. potrà risolvere il Contratto con comunicazione all'Impresa, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Ferme restando le clausole risolutive stabilite nel Contratto, nonché in eventuali capitolati o disciplinari di affidamento di L.D., L.D. può altresì risolvere di diritto il Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 del cod.civ., con comunicazione unilaterale all'Impresa via PEC (clausola risolutiva espressa), in tutti i casi previsti nelle clausole risolutive stabilite nelle presenti Condizioni ai seguenti articoli:

Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi

- 7 “Modalità di esecuzione delle prestazioni”, 8 “Personale impiegato nell’esecuzione del Contratto”, 11 “Consegna di beni oggetto di fornitura”, 12 “Qualità, affidabilità e garanzia dei beni forniti”, 13 “Brevetti industriali, diritti d’autore e proprietà”, 14 “Verifica della corretta esecuzione del servizio”, 15 “Dovere di riservatezza dei dati e delle informazioni”, 16 “Responsabilità e polizza assicurativa”, 22 “Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari”, 23 “Garanzia definitiva”, 28 “Divieto di cessione del Contratto”, 29 “Cessione dei crediti”.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, L.D. avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del Contratto risolto. Ove l’escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Impresa via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di L.D. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
6. In particolare, senza pregiudizio nell’applicazione delle penali, nelle ipotesi di risoluzione in tutto o in parte del Contratto, L.D. ha facoltà di riaffidare le prestazioni non effettuate in tempo utile dall’Impresa, e, in caso di esecuzione in danno, l’Impresa sarà responsabile per le spese e i danni sopportati da L.D..

Articolo 25 - Recesso.

1. Il recesso di L.D. è regolato dall’art. 123 del Codice.

Articolo 26 - Tolleranza.

1. L’eventuale tolleranza da parte di L.D. in relazione all’inadempimento di qualunque obbligo nascente dal Contratto non potrà essere interpretata come comportamento concludente o comunque far nascere alcun diritto non previsto espressamente nel Contratto stesso.

Articolo 27 - Subappalto.

1. Per i subappalti si applica l’art. 119 del Codice.
2. Il subappalto è ammesso solo laddove l’Impresa abbia dichiarato di voler subappaltare parte del servizio o della fornitura nei documenti di gara iniziali e previa autorizzazione di L.D..

Articolo 28 - Divieto di cessione del Contratto.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del D Codice, è fatto divieto all’Impresa di cedere in tutto o in parte il Contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di L.D. al risarcimento di ogni danno, il Contratto s’intenderà risolto di diritto.

Articolo 29 - Cessione dei crediti.

1. La cessione dei crediti derivanti dal Contratto è disciplinata secondo quanto previsto dall’art. 120 comma 12 del Codice.
2. In questo caso, ai fini dell’opponibilità a L.D., la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
3. La notificazione a L.D. dell’eventuale cessione del credito, effettuata nella forma sopra menzionata, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla stessa, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
4. L.D. potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.
5. L’eventuale rifiuto verrà comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.
6. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, L.D., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 30 - Definizione delle controversie, Foro esclusivo.

1. In caso di controversie tra L.D. e l’Impresa, derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del Contratto, le parti possono ricorrere al procedimento dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 211 del Codice.
2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, L.D. si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall’art. 212 del Codice.
3. Tutte le controversie che non fossero risolte mediante accordo bonario o transazione saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.
4. L’Impresa, nelle more della risoluzione delle controversie, si impegna a non rallentare o sospendere le attività oggetto del Contratto e tutti gli obblighi sulla stessa gravanti resteranno immutati.

Articolo 31 - Spese.

1. Tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono posti a carico dell’Impresa, inclusa l’imposta di bollo di cui al d.P.R. 642/1972 come disciplinato dall’art. 18 comma 10 del Codice.

Articolo 32 - Privacy.

1. I dati personali acquisiti nell’ambito del perfezionamento dei Contratti, nella fase precontrattuale, per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione degli stessi e del rapporto ad essi sotteso nonché nell’espletamento delle attività in essi previste saranno trattati, da ciascuna delle Parti interessate, esclusivamente per le finalità di gestione di queste fasi. Il trattamento verrà effettuato nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (di seguito “GDPR”), del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), del D.lgs. n. 101/2018, del D.lgs. n. 51/2018 e delle prescrizioni dell’EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata dei contratti. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere gestiti, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque

Condizioni generali di appalto di fornitura di beni e di servizi

- tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione.
2. Il ruolo privacy di ciascuna delle Parti sarà specificato nel Contratto e definito in base al trattamento dalle stesse concretamente svolto e a quanto previsto dalle Linee Guida 07/2020 dell'EDPB. Nel Contratto si potranno presentare i seguenti casi:
 - a) Trattamenti effettuati da Liguria Digitale in qualità di Titolare. In questo caso Liguria Digitale nominerà l'Impresa quale Responsabile del Trattamento.
 - b) Trattamenti effettuati da Liguria Digitale su richiesta di un altro soggetto che sia Titolare del Trattamento. In questo caso Liguria Digitale verrà nominata, dal Titolare stesso, Responsabile del Trattamento.
 - c) Trattamenti effettuati da Liguria Digitale su incarico di un altro soggetto che sia Titolare del trattamento, che prevedano anche un trattamento da parte dell'Impresa. In questo caso Liguria Digitale verrà nominata Responsabile del Trattamento e a sua volta, su autorizzazione del Titolare, nominerà l'Impresa sub Responsabile del Trattamento.
 - d) Trattamenti effettuati esclusivamente dall'Impresa, contrattualizzato da Liguria Digitale nella sua funzione di Centrale di Committenza quale Gestore Amministrativo dell'ordine. In questo caso il soggetto Titolare del trattamento, alla luce delle preventive valutazioni privacy effettuate nella fase precontrattuale mediante il coinvolgimento di ciascuna figura aziendale interessata, designerà l'Impresa quale Responsabile del Trattamento ex art. 28 del GDPR utilizzando lo schema di designazione elaborato nell'ambito della propria autonomia, facendo riferimento al contratto stipulato da Liguria Digitale con l'Impresa. Liguria Digitale, quale Gestore Amministrativo del Contratto, a ciò autorizzata, potrà, nei casi in cui l'Impresa non sottoscriva il contratto di designazione e/o sia inadempiente rispetto alle istruzioni ricevute in tema di privacy, notificare l'inadempienza, intimare di adeguare i suoi comportamenti, applicare penali e altre richieste risarcitorie e risolvere il contratto. A tal fine una copia della designazione verrà trasmessa per conoscenza dal Titolare a Liguria Digitale.
 - e) Trattamenti effettuati dall'Impresa quale Titolare autonomo del trattamento.
 - f) Trattamenti in Contitolarità tra l'Impresa e uno o più dei seguenti soggetti: Liguria Digitale o suoi Committenti o Beneficiari.
 3. L'Impresa, nei casi normativamente previsti, è contrattualmente obbligata a sottoscrivere la designazione a Responsabile del Trattamento o sub Responsabile del Trattamento ex art. 28 del GDPR senza oneri o pretese economiche o di qualsivoglia natura aggiuntive. La designazione preciserà la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e le finalità, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi del Responsabile o del sub Responsabile, con particolare riguardo alle misure di sicurezza.
 4. L'Impresa, nominato quale Responsabile o Sub Responsabile del Trattamento, qualora ricorra, a norma dell'art. 28, paragrafo 4 del GDPR, ad altro Sub Responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, per conto del Titolare del Trattamento, concorderà con il Sub Responsabile una clausola del terzo beneficiario. In base a tale clausola, nel caso in cui il Responsabile del Trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del Trattamento avrà diritto di risolvere il contratto con il Sub Responsabile e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.
 5. Lo schema di designazione e i relativi ruoli privacy dovranno quindi essere parte integrante della procedura di selezione del contraente e/o della richiesta di offerta. Dovranno essere applicate le misure necessarie in relazione all'attività e ai trattamenti da svolgersi per conto del Titolare al fine di garantire l'affidabilità e la resilienza dei sistemi, con particolare riferimento alla conservazione dei dati e ove richiesto, alle procedure di disaster recovery, nonché la conformità alle norme vigenti in relazione ai trattamenti affidati e svolti a nome e per conto del Titolare.
 6. Fermo restando che le misure da adottare debbono essere poste in relazione sostanziale con i trattamenti dati affidati, si rammentano come imprescindibili quelle già declinate nelle norme di seguito elencate:
 - a) Provvedimento del Garante sugli Amministratori di sistema.
 - b) Misure Minime ICT Agid.
 - c) Linee Guida per la sicurezza nel procurement ICT Agid.
 - d) Requisiti sullo sviluppo sicuro Agid.
 7. In caso di contitolarità le Parti s'impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE o dell'art. 17 del D.lgs. 51/2018.

Articolo 33 - Disposizioni Finali.

1. Per quanto non espressamente previsto dal Contratto o dalle Condizioni Generali si applica il D.lgs. 36/2023 e la relativa normativa attuativa.
2. In via residuale si applicano il codice civile e altre norme vigenti in materia.